
La Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) e il Credito Cooperativo

Compendio sulle nuove regole dei Servizi di Pagamento



Versione 1.0, 16 febbraio 2010

Indice

1	Premessa	7
1.1	Contenuti di questo compendio.....	9
2	Sintesi generale.....	10
3	Le novità Operative: i Bonifici.....	18
3.1	Tempi di esecuzione	20
3.2	Divieto di antergazione della data valuta di addebito	22
3.3	Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario	24
3.4	Divieto di posticipare la data valuta di accredito.....	24
3.5	Bonifici interni e giroconti a valuta compensata	24
3.6	Cut-off per la ricezione ufficiale degli ordini	24
3.7	Identificativo unico obbligatorio.....	24
3.8	Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)	24
3.9	Obbligo di spese shared (SHA) per bonifici esteri (no OUR, no BEN).....	24
3.10	Offrire almeno una modalità di rendicontazione gratuita	24
4	Le novità operative: gli incassi commerciali.....	24
4.1	I RID.....	24
4.1.1	Divieto di antergazione della data valuta di addebito.....	24
4.1.2	Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti	24
4.1.3	Difficoltà di gestione del RID al Dopo Incasso.....	24
4.1.4	Richieste di rimborso in 8 settimane.....	24
4.1.5	Rivisitazione dell’impianto dei RID Nazionali e degli Accordi Interbancari	24
4.1.6	Offrire almeno una modalità di rendicontazione gratuita.....	24
4.1.7	Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto).....	24
4.1.8	Adeguamento procedure interbancarie.....	24
4.2	Ri.Ba.	24
4.2.1	Rivisitazione dell’impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari	24
4.2.2	Gestione delle Ri.Ba. pagate dopo la scadenza.....	24
4.2.3	Tempi di esecuzione delle Ri.Ba.	24
4.2.4	Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario e no giorni valuta in accredito (no “giorni banca”)	24

4.2.5	Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)..	24
4.2.6	Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita.....	24
4.2.7	Tempi di adeguamento delle procedure interbancarie per le Ri.Ba. (5 luglio)	24
4.3	I MAV e i Bollettini Bancari.....	24
4.3.1	Rivisitazione dell’impianto di MAV/BB e degli accordi interbancari	24
4.3.2	Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti MAV/BB (no “giorni banca”)	24
4.3.3	Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)..	24
4.3.4	Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita.....	24
4.3.5	Tempi di adeguamento delle procedure interbancarie i MAV e i bollettini bancari (5 luglio)	24
5	Le novità operative: la monetica	24
5.1	Le carte di pagamento	24
5.1.1	Gestione antergazioni di valuta in addebito.....	24
5.1.2	Gestione contestazione operazioni non autorizzate.....	24
5.1.3	Rimborso per operazioni non autorizzate in seguito a furto/smarrimento	24
5.1.4	Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita per le carte di pagamento	24
5.1.5	Rimborso del canone in caso di recesso anticipato	24
5.2	POS	24
5.2.1	Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti POS (no “giorni banca”)	24
5.2.2	Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita per i POS	24
6	La gestione dei nuovi contratti con la clientela.....	24
7	Glossario.....	24

1 Premessa

Con l'adozione il 13 novembre 2007 della Direttiva sui servizi di pagamento (PSD: Payment Services Directive), pubblicata il 5 dicembre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (UE), il legislatore europeo ha dato ulteriore impulso alla creazione del mercato interno, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi indicati dalla Strategia di Lisbona del 2000. Infatti, dopo l'entrata in vigore della moneta unica e il lancio degli strumenti di pagamento pan-europei SEPA (Single Euro Payments Area), la PSD rappresenta un passo in avanti decisivo verso l'obiettivo UE di costruire il mercato unico dei pagamenti. Inoltre, in base agli accordi internazionali, anche gli altri tre stati dello Spazio Economico Europeo¹ (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) hanno deciso di applicare la Direttiva.

La PSD è stata recepita nelle legislazioni della maggior parte degli stati membri entro il 1° novembre 2009. Alcuni paesi, tra i quali l'Italia, hanno manifestato un leggero ritardo nel recepimento, anche a causa delle difficoltà derivanti dalla congiuntura economica. In Italia la Direttiva è stata recepita attraverso un Decreto Legislativo del Consiglio dei Ministri (D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010)², che ne prevede l'entrata in vigore il 1° marzo 2010.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni comporterà numerosi e diversificati impatti per le banche che dovranno predisporre l'adeguamento dei prodotti, dei processi e dei sistemi e permettere, così, ai propri clienti di beneficiare delle misure previste dai nuovi obblighi di legge: ridurre i tempi di esecuzione, abolire l'applicazione di "stacchi valuta" sulla maggior parte delle operazioni, accollarsi maggiori responsabilità per le mancate o ritardate esecuzioni e maggiori oneri per rispettare gli obblighi informativi in merito ai costi delle operazioni e agli effettivi tempi di esecuzione.

Le regole introdotte dalla Direttiva si applicano a tutti i servizi di pagamento in Euro e nelle altre valute degli Stati Membri dell'UE, esclusi i servizi che si basano su titolo cartaceo (assegni, effetti cambiari, etc.).

Le banche, tuttavia, non dovrebbero considerare esclusivamente gli aspetti di puro adeguamento regolamentare: se affrontata nella giusta prospettiva, l'adozione del quadro legale comune nel mercato europeo crea condizioni di mercato sulla cui base valutare nuove opportunità di business, proponendo ai clienti, ad esempio, servizi su scala paneuropea sfruttando contemporaneamente la possibilità di ottimizzare processi e prodotti. Ciò dovrà rappresentare oltretutto la risposta necessaria al prossimo ingresso di nuovi soggetti non bancari nel mercato dei pagamenti. Infatti, una delle principali innovazioni della PSD è rappresentata dalla regolamentazione degli **Istituti di Pagamento**: soggetti non bancari che potranno offrire servizi di pagamento, compreso il credito finalizzato agli acquisti con rimborso previsto entro i 12 mesi.

¹ Noto anche come Area Economica Europea (EEA: European Economic Area)

² Non si esclude comunque che in futuro la PSD possa diventare parte integrante del T.U.B (Testo Unico Bancario – D.lgs. 385/1993 e successive modificazioni).

1.1 Contenuti di questo compendio

Questo compendio ha l'obiettivo di presentare in maniera essenziale i tratti più rilevanti della PSD, in modo da consentire al lettore di familiarizzare con i contenuti e i requisiti normativi di maggiore rilievo. Inoltre, ha lo scopo di focalizzare l'attenzione sugli aspetti operativi, anche in relazione alle soluzioni organizzative e ai requisiti sui sistemi informativi definiti nell'ambito del percorso di adeguamento alle nuove disposizioni sviluppato dagli Enti di Categoria.

Il presente Compendio può essere letto sia per approfondire alcuni aspetti indicati nella **guida veloce alla PSD**, sia autonomamente.

In chiusura è riportato un glossario dei principali termini utilizzati nel testo normativo.

2 Sintesi generale

La PSD definisce le regole sui servizi di pagamento rispetto a tre principali aree di riferimento:

Le tre aree di riferimento delle nuove regole sui servizi di pagamento

1. **accesso al mercato** dei servizi di pagamento
2. **trasparenza** delle condizioni per i servizi di pagamento
3. **diritti e obblighi** da rispettare durante la prestazione di servizi di pagamento

Accesso al mercato dei servizi di pagamento

Il **punto 1** riguarda i vincoli giuridici e regolamentari che tutti i soggetti che prestano servizi di pagamento in uno Stato membro dovranno rispettare. Si tratta di requisiti che le banche già assolvono per esercitare la normale attività bancaria, di conseguenza il tema non sarà approfondito in questo compendio.

Trasparenza delle condizioni per i servizi di pagamento

Il **punto 2** (trasparenza) definisce regole simili a quelle già disciplinate dalle **disposizioni di vigilanza** in tema di **trasparenza**; esistono tuttavia alcune differenze (spesso la PSD è maggiormente restrittiva della “trasparenza nazionale”). Si pensi ad esempio al tempo di preavviso per comunicare le modifiche unilaterali del contratto al cliente: la PSD obbliga ad applicare le nuove condizioni solo dopo che sono trascorsi due mesi dalla comunicazione al cliente, mentre la trasparenza nazionale consente di applicare le nuove condizioni dopo “soli” 30 giorni dall’avviso. In entrambi i casi è prevista la modalità di accettazione “silenzio-assenso” con opzione di recesso da parte del cliente.

Un'altra differenza tra le due normative è che la PSD impone la gratuità nella fornitura di alcune comunicazioni al cliente, mentre la Trasparenza richiede che la banca faccia pagare al cliente solo i costi effettivamente sostenuti per gestire una tale comunicazione.

Queste, ed altre, differenze, potrebbero quindi obbligare le banche ad avere una gestione differenziata della Trasparenza a seconda che si tratti di fornitura di servizi di pagamento o di altri servizi bancari (ad es. prodotti di raccolta, prodotti di finanziamento).

Diritti e obblighi da rispettare durante la prestazione di servizi di pagamento

Il **punto 3** (diritti e obblighi) è volto a garantire una migliore tutela della clientela e a favorire lo sviluppo di strumenti di pagamento evoluti.

In particolare:

- vengono introdotte importanti innovazioni in tema di eliminazione dei giorni di valuta, fissazione del termine massimo per l'accredito in conto, condizioni per il rimborso in caso di esecuzione non conforme o di pagamenti non autorizzati;
- favorire lo sviluppo di **strumenti di pagamento** evoluti, alternativi al contante, aumentando le garanzie per il cliente in caso di uso fraudolento degli strumenti stessi; per strumento di pagamento si intendono sia le carte

di pagamento, sia strumenti avanzati di gestione di conti di pagamento a distanza (ad es. internet banking, borsellino elettronico).

I pagamenti interessati dalla PSD sono i seguenti:

- i bonifici Italia e nello Spazio Economico Europeo (BOE, SCT, ecc.);
- gli incassi commerciali Italia (RID, Ri. Ba., MAV e bollettini bancari) e il Sepa Direct Debit (c.d. RID europeo);
- i pagamenti e i prelievi con carta di pagamento nei paesi Europei;
- il versamento di contanti su un conto di pagamento;
- pagamento con bollettino postale, anche se effettuato in banca (bollettini in bianco, premarcati, utenze ecc.);
- gli altri servizi di pagamento accessori (es. bollo auto).

I servizi di pagamento non interessati dalla PSD sono:

- Operazioni di pagamento puramente in contante effettuate tra pagatore e beneficiario, direttamente senza intermediazione alcuna di soggetti abilitati (es. banche, istituti di pagamento).
- Pagamenti effettuati tramite un intermediario commerciale, per esempio un agente assicurativo.
- Trasporto, raccolta, trattamento e consegna a titolo professionale di contante.
- Raccolta e consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza
- Servizi di *cash back* (ad es. pagamento con carta di pagamento per un importo superiore a quello dovuto, con contestuale consegna di contante al titolare della carta).
- Attività di cambio valuta contante – contante contro contante – non appoggiate a un conto di pagamento.
- Operazioni di pagamento basate sui seguenti documenti cartacei: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller cheque, vaglia postali.
- Operazioni di pagamento svolte all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di **regolamento di titoli** tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento.
- Operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari (dividendi, stacchi cedola o altre distribuzioni) o ai rimborsi o proventi di cessioni effettuate dai soggetti di cui al punto precedente o da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata alla custodia di strumenti finanziari.
- Servizi forniti da prestatori di servizi tecnici che non entrano in nessun modo in possesso dei fondi da trasferire.

Tipologia di
pagamenti
interessati dalla
PSD

Tipologia di
pagamenti non
interessati dalla
PSD

- Servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente, all'interno di una rete limitata, o per una gamma limitata di beni (es. carte fedeltà per acquisto esclusivo di carburante).
- Operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico quando i beni o servizi acquistati sono consegnati e possono essere utilizzati solo tramite tale dispositivo (es.: suoneria per telefono cellulare). L'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non deve agire esclusivamente come intermediario fra utente di servizi di pagamento e fornitore di beni.
- Operazioni di pagamento in conto proprio tra prestatori di servizi di pagamento (es. interbancarie), senza che in nessuna tratta sia interessato un cliente finale.
- Operazioni di pagamento tra società collegate (cfr. gruppi economici) senza intermediazione di prestatori di servizi pagamento o al massimo tramite prestatori di servizi di pagamento che fanno parte del gruppo.
- Prelievo di contanti da un ATM indipendente (**Nota Bene:** in Italia non esistono ATM indipendenti).

Applicazione della PSD ai pagamenti che riguardano gli Enti Pubblici

A rigore, la PSD impatterebbe anche sui servizi di pagamento che riguardano gli Enti Pubblici (Enti della Pubblica Amministrazione), in particolare per le Deleghe Fiscali e per i servizi di Tesoreria e Cassa che le banche offrono agli Enti Pubblici.

Data la peculiarità di questi servizi (si pensi alle convenzioni stipulate dalle banche con gli enti locali, ai meccanismi utilizzati per il riversamento dei fondi per gli F23 e gli F24, ecc.) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deciso di **rinviare** a data futura l'applicazione della nuova normativa anche a questo tipologia di operazioni. A tal fine è stata avviato un gruppo di lavoro nazionale che oltre al Ministero vede coinvolti Banca d'Italia e l'ABI.

In virtù di quanto detto, un bonifico tra un Ente Pubblico ed un privato cittadino potrebbe essere gestito con le regole pregresse. Alcune regole però, che riguardano la rivisitazione degli accordi interbancari, non possono essere derogate per motivi tecnici (ad es., essendo aboliti i bonifici antergati, neanche gli Enti Pubblici potranno più disporli).

Altre regole richiedono interventi mirati sul sistema informativo per la gestione delle eccezioni desiderate: se si vuole ad es. che i bonifici disposti dagli Enti Pubblici siano gestiti senza vincoli sui tempi di esecuzione e sull'applicazione di una data valuta disallineata rispetto alla data di addebito, occorrerà effettuare le dovute implementazioni sul sistema informativo per evitare che questi pagamenti seguano le regole standard impostate sulla base delle prescrizioni della PSD.

3 Le novità Operative: i Bonifici

La Direttiva distingue tre macro-tipologie di operazioni di pagamento:

1. operazioni di pagamento disposte dal pagatore;
2. operazioni di pagamento disposte dal beneficiario;
3. operazioni di pagamento disposte per il tramite del beneficiario.

Il **Bonifico bancario** è ovviamente inserito nell'insieme di cui al punto 1.

La PSD disciplina tutti i pagamenti, e quindi anche i bonifici, che hanno le seguenti caratteristiche:

- entrambe le banche (del Pagatore e del Beneficiario) sono residenti in uno/due Paesi dello Spazio Economico Europeo (27 membri UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- la divisa di pagamento è l'Euro o una divisa di un Paese dello Spazio Economico Europeo.

Queste tipologie di pagamenti sono quelle che seguono il principio delle “due gambe” (o two legs): entrambe le banche sono nello Spazio Economico Europeo.

La PSD vincola anche in minima parte i pagamenti, quindi anche i bonifici, in cui una sola delle due banche sia residente nello Spazio Economico Europeo (a patto comunque che la divisa del pagamento sia l'Euro o una divisa di un Paese dello Spazio Economico Europeo). Questa tipologia di pagamenti è soggetta al principio della gamba singola (one leg) che pone l'unico vincolo di evitare l'applicazione di data valuta svantaggiosa per il cliente sia in uscita (no valuta anterogata) sia in entrata (no valuta postergata). *Per maggiori dettagli cfr. par 3.2 e 3.4 su data valuta in addebito e in accredito.*

Le tipologie di bonifico interessate, in ingresso e in uscita, sono pertanto:

- Bonifico Ordinario Nazionale (BON), inferiore a 500.000 Euro;
- BIR (c.d. MT 103 SWIFT) quando utilizzato come Bonifico di Importo Rilevante (superiore a 500.00 Euro) e quando utilizzato come Bonifico Urgente (con arrivo dei fondi alla banca del destinatario nella stessa giornata in cui viene disposto l'ordine);
- BOE (c.d. MT 103 SWIFT), utilizzato per effettuare Bonifici Esteri verso e da Paesi aderenti al sistema TARGET³;
- SCT (SEPA Credit Transfer), il nuovo bonifico pan-europeo utilizzabile per effettuare bonifici in euro (nazionali ed europei) di qualsiasi importo.

In sostanza non esistono differenze nelle regole da rispettare rispetto ai diversi mezzi utilizzati per effettuare le operazioni di bonifico.

³ TARGET: Sistema Europeo di Regolamento interbancario (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System*, Sistema di trasferimento espresso Trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale)

Ambito di applicazione territoriale e in base alla Divisa utilizzata

Bonifici “one leg” interessati solo per la regola della Data Valuta

Tipo di bonifici in ambito: BON, BIR, BOE e SCT

3.1 Tempi di esecuzione

La regola chiave recita “D+1”. Ha però le sue eccezioni

La **regola chiave** sui tempi di esecuzione per i bonifici è che devono essere eseguiti al massimo in **una giornata lavorativa**: dal momento in cui il cliente dispone l'ordine presso la propria banca la banca del beneficiario deve ricevere sia i fondi sia **tutte le informazioni** che viaggiano con l'ordine (beneficiario, importo, etc.) entro la giornata lavorativa successiva. Questa regola è conosciuta come regola del “D+1” dove “D” sta per data di ricezione dell'ordine, e “+1” per “più un giorno lavorativo” (entro cui avviene il regolamento della somma tra le banche).

Associando questo vincolo a quello della disponibilità immediata per il cliente (cfr. paragrafo di riferimento), si evince che dal momento in cui il pagatore “paga” al momento in cui il beneficiario “riceve” trascorre un solo giorno lavorativo.

Fino al 1 gennaio 2012 i bonifici disposti su canali a distanza possono essere effettuati in D+3

Però, fino al 1 gennaio 2012 è attribuita alla singola banca la facoltà di eseguire i bonifici in uscita disposti su canali a distanza fino a 3 giorni lavorativi.

Fino al 1 gennaio 2012 i bonifici disposti in filiale possono essere effettuati in D+4

Inoltre, fino al 1 gennaio 2012 è attribuita alla singola banca la facoltà di eseguire i bonifici in uscita disposti su supporto cartaceo (in filiale, via fax. etc.) fino a 4 giorni lavorativi. Dopo tale data anche i bonifici disposti su supporto cartaceo andranno eseguiti entro 1 giorno lavorativo.

Obbligo di concordare tempi più lunghi rispetto al D+1

Per effettuare bonifici, fino al 1 gennaio 2012, in tempi più lunghi **rispetto a 1 giorno lavorativo**, occorre concordarlo con il cliente, ad es. esplicitandolo sul contratto attinente il servizio prestato. Anche per effettuare i bonifici cartacei in 2 giorni lavorativi occorre concordarlo sul contratto.

Nota Bene: la Direttiva Europea nella sua versione originaria, offriva alle banche la possibilità di effettuare i bonifici cartacei entro 2 giorni lavorativi (D+2) anche dopo il 1 gennaio 2012 e senza necessità di concordarlo con il cliente.

Un elemento importante da considerare è che i tempi di esecuzione decorrono da:

1. il momento in cui la banca riceve l'ordine
2. una data di esecuzione futura richiesta dal cliente (es. bonifici ricorrenti o comunque qualsiasi bonifico disposto in anticipo)

In merito al punto 1 però è previsto che ciascuna banca possa definire orari limite per la ricezione degli ordini (cfr. par. 3.6) e che in caso di disposizioni effettuate in giornate non lavorative (es. su internet) si considera come data di ricezione effettiva la prima giornata lavorativa successiva.

3.2 Divieto di antergazione della data valuta di addebito

Non più data valuta beneficiario antecedente alla data ordine

La Direttiva Europea oltre a definire i tempi per l'esecuzione dei bonifici, obbliga le banche a non applicare quale data valuta di addebito una data precedente all'effettiva data contabile di addebito. Con questa disposizione si vuole evitare

che le banche applichino di fatto commissioni “implicite” al cliente, ricavando profitto attraverso il cosiddetto “margine di raccolta figurativa”.

L'immediata conseguenza di questa prescrizione normativa è l'abolizione dei bonifici con valuta anterzata a livello interbancario. Di conseguenza le banche non potranno più gestire questa opzione, anche di fronte a richiesta esplicita da parte del cliente.

Le prassi applicate prima dell'entrata in vigore della PSD prevedono che quando il cliente pagatore richiede l'esecuzione di un bonifico con una data valuta di accredito per il beneficiario antecedente la data di esecuzione (la cosiddetta “**valuta anterzata**”, ad es. in caso di **accredito degli stipendi** dei dipendenti) la banca offra questo servizio applicando una valuta sul c/c del pagatore precedente alla data di effettiva uscita dei fondi (oltre alle penali in caso di anterzazione superiore a un determinato lasso temporale). Analoga situazione si verifica quando il cliente chiede di eseguire un **bonifico ordinario** con data valuta di accredito “oggi” su un cliente di un'altra banca. Spesso le banche hanno soddisfatto comunque questa richiesta, inviando un bonifico ordinario con “data valuta fissa beneficiario” e applicando una data valuta precedente al proprio cliente pagatore (in base alle condizioni del singolo cliente/rapporto). Il beneficiario in tal caso riceve comunque i fondi giorni dopo, ma con una data valuta anticipata, che gli dà modo di recuperare almeno gli interessi all'atto della liquidazione periodica sul proprio conto.

Con le regole introdotte dalla PSD questa operatività è abolita e, pertanto, la data valuta beneficiario sarà sempre successiva alla data in cui viene disposto l'ordine.

Sarà possibile al massimo effettuare **bonifici urgenti**: il beneficiario riceve il bonifico nella stessa giornata e il pagatore riconosce una commissione proporzionata al tipo di servizio.

3.3 Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario

Nella fase di accredito, non appena le somme sono accreditate sul conto della banca (es. CRG o conto di corrispondenza) la banca deve **immediatamente** rigirare le somme al proprio cliente beneficiario. Tale accredito deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, **entro la giornata** in cui le somme sono accreditate sul conto della banca.

Pertanto deve essere riorganizzato il processo di accredito al cliente per permettere il rispetto della **disponibilità immediata**; tale riorganizzazione dovrà riguardare anche la piazzatura manuale dei bonifici che non sono accreditati automaticamente per diversi motivi (ad es. incongruenze tra IBAN e intestatario del conto, accredito per anticipo fatture, ecc).

La banca deve cercare quanto più possibile di completare in giornata il processo di accredito sul conto, ivi comprese le attività che sono a carico della filiale di riferimento. Nel caso non sia possibile completare tutte le attività senza effettuare verifiche più approfondite, che necessariamente andrebbero svolte nei giorni successivi, è preferibile stornare il bonifico piuttosto che aspettare diversi giorni prima di accreditare l'effettivo destinatario. In caso contrario, infatti, ci si espone al rischio che il destinatario sporga reclamo per il ritardo oppure che gli organi di vigilanza applichino una sanzione per inadempienza normativa.

Data valuta beneficiario pari a data ordine solo con i bonifici urgenti

Disponibilità immediata delle somme al beneficiario non appena sono disponibili alla banca

Non più data valuta successiva alla data di accredito

Cambia la gestione della data valuta beneficiario

3.4 Divieto di posticipare la data valuta di accredito

Nella fase di accredito di un bonifico in entrata, la banca non può più applicare come data valuta di accredito una data successiva alla data dell'accredito contabile: **la data valuta dell'accredito coinciderà quindi con la data di accredito contabile.**

Questa regola determina, di fatto, la scomparsa della “**data valuta fissa beneficiario**”. Infatti, combinando la regola della **disponibilità immediata** con il **divieto della posticipazione della data valuta in** accredito consegue che la data valuta di accredito coinciderà con la data di accredito contabile e con la data di **regolamento interbancario** (che è di fatto la data di accredito sul conto della banca, sia CRG, sia conto di corrispondenza).

Quindi il cliente per i bonifici in accredito vedrà due date (valuta e contabile) sempre coincidenti e, a loro volta, pari alla data di regolamento.

Un'ulteriore conseguenza di questa regola è la diversa gestione dei bonifici in uscita. In questo caso alla banca del pagatore conviene non far indicare al cliente la “**data valuta beneficiario**” ma direttamente **la data di esecuzione** (tale data può essere vista anche come “data di partenza”) che può essere la data dell'ordine o una data **futura definita dal cliente**. La data di esecuzione coincide, quindi, con la data in cui il cliente si vede addebitare i fondi sul conto; in base ai tempi di esecuzione previsti per i bonifici e per effetto della disponibilità immediata che l'altra banca dovrà applicare al proprio cliente il cliente potrà conoscere facilmente quale sarà la data valuta di accredito al beneficiario del suo bonifico.

Se ad esempio la banca del pagatore dichiara di effettuare quel pagamento entro 2 giorni lavorativi (D+2) dopo 2 giorni lavorativi la banca del beneficiario riceverà i fondi. Essa a sua volta accrediterà immediatamente il beneficiario con pari data valuta. Quindi la data valuta del beneficiario sarà esattamente il giorno di disposizione dell'ordine più 2 giorni lavorativi.

Per poter gestire le richieste di operazioni con data valuta beneficiario futura, la banca potrebbe “calcolare a ritroso” la data di esecuzione.

Nota Bene: ai sensi delle disposizioni il pagamento potrebbe anche essere completato in un tempo inferiore. Infatti i tempi di esecuzione sono sempre da leggere come “**tempi massimi**” di esecuzione.

3.5 Bonifici interni e giroconti a valuta compensata

In caso di **bonifico interno** (ovvero un bonifico in cui il cliente pagatore e il cliente beneficiario sono clienti della stessa banca) e di **giroconto** (ovvero trasferimento su conti dello stesso cliente presso la stessa banca) il momento **dell'addebito e dell'accredito** dell'operazione **dovranno obbligatoriamente coincidere**; difatti, per questa tipologia di bonifici, non intervenendo soggetti esterni che effettuano il regolamento interbancario e per effetto dei vincoli sulla data valuta e sulla disponibilità immediata, la banca sarà costretta ad effettuare il pagamento a “**valuta compensata**”.

La doppia scrittura può avvenire sia in giornata sia nei tempi di esecuzione previsti dalla banca per quel tipo di operazione (filiale, internet, ...). Ad esempio può avvenire anche il giorno dopo (D+1) ma la data valuta deve essere la stessa per entrambe le operazioni. In questo caso però il cliente pagatore si vedrà un addebito il giorno successivo al giorno in cui ha disposto l'ordine, e potrebbe non

comprenderne il motivo, visto che non comparirà la data in cui ha disposto l'ordine. Si tratta comunque di una fattispecie contemplata dalla normativa.

3.6 Cut-off per la ricezione ufficiale degli ordini

La Direttiva Europea stabilisce anche qual è il momento da cui far partire il calcolo dei giorni di esecuzione: **la data di ricezione (D)**. Tale data corrisponde al momento in cui il cliente dispone/consegna alla banca l'ordine di bonifico (non al momento, pertanto, di inserimento sul sistema informativo dell'ordine stesso).

Ne consegue che la banca per assicurare al cliente il rispetto dei tempi di esecuzione indicati al paragrafo 3.1 **dovrà stabilire con i clienti il momento limite (cut-off) oltre il quale gli ordini si considerano ricevuti la giornata lavorativa successiva**. Ad esempio, se la banca stabilisce che l'orario di cut-off per i bonifici cartacei è le ore 15:00, l'ordine di bonifico presentato allo sportello alle ore 15:01 di lunedì (oltre l'orario di cut-off) si intenderà ricevuto martedì (la data "D" diventa quindi martedì). Analogamente se il cliente presenta l'ordine alle ore 14:59 dello stesso giorno, la banca è costretta ad accettare l'ordine e la data "D" è il lunedì stesso. Le banche che utilizzano i cut-off di filiale devono predisporre, quindi, per **registrare la data e l'ora di presa in carico dell'ordine** presentati dopo il cut-off, in modo tale da poter gestire eventuali contestazioni da parte del cliente.

Gli orari di cut-off andranno stabili da ciascuna banca e formalizzati con il cliente con l'indicazione specifica per singola tipologia di bonifico e per canale utilizzato (ad es. per i bonifici disposti su internet il cut-off è alle ore 17.00, per i bonifici multipli l'orario di cut-off allo sportello è alle ore 15.30, etc.).

3.7 Identificativo unico obbligatorio

Per garantire la corretta esecuzione dell'ordine di bonifico, il cliente deve inserire l'**"identificativo unico"** esatto del cliente beneficiario; **per i bonifici l'identificativo unico è l'IBAN**.

Le italiane hanno deciso di abolire l'utilizzo delle vecchie coordinate bancarie e di non gestire più bonifici nazionali privi di IBAN.

Pertanto, **tutti gli ordini mancanti di IBAN non potranno essere accettati dalla banca** perché il sistema interbancario li respingerà.

Nell'ottica della PSD, un ordine che non viene eseguito viene definito **"rifiutato"** (cfr. par. 3.8).

Ai sensi della PSD per i bonifici in uscita la banca sarà responsabile dell'esecuzione dell'operazione di pagamento solo in relazione all'IBAN comunicato dal cliente; di conseguenza non risulterà responsabile se i fondi non arrivano al beneficiario indicato nell'ordine.

La normativa chiede comunque alle banche di fare sempre uno sforzo per "recuperare" i fondi dei propri clienti pagatori in caso di errore di questi ultimi, eventualmente applicando loro una spesa.

Superato il cut-off gli ordini sono ricevuti la giornata operativa successiva

Per gestire gli ordini ricevuti dopo il cut-off, è preferibile registrare anche l'ora di presa in carico

La banca è responsabile della corretta esecuzione del bonifico rispetto all'IBAN comunicato dal cliente

⁴ Per il rifiuto si veda il paragrafo successivo.

Inoltre, come noto, in caso di bonifici verso paesi esteri, l'IBAN di per sé non è sufficiente e deve essere indicato anche il BIC (Bank Identifier Code).

3.8 Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)

In tutti i casi in cui un ordine di bonifico non possa essere effettuato per motivi non imputabili alla banca, quest'ultima ha **l'obbligo di comunicare al cliente la mancata esecuzione dell'operazione.**

Le condizioni in cui un ordine di bonifico non viene effettuato devono essere previste nel contratto con il cliente.

La mancata esecuzione può essere causata da diversi motivi, tra cui si citano:

- Mancanza fondi;
- IBAN errato;
- Ordine incompleto;
- Mancata autorizzazione;
- Firma assente o non conforme.

La PSD non pone dei vincoli sulla forma della comunicazione ma sui tempi e sul contenuto: la comunicazione **deve pervenire al cliente nei tempi previsti per l'esecuzione del bonifico (D+1/+4)** e deve indicare qual è stata la causa che ha generato il rifiuto, **specificando quali azioni deve fare il cliente, se vuole, per disporre un nuovo ordine che possa essere eseguito.**

A tale comunicazione **potrà essere applicata una spesa se, ovviamente, contrattualizzata.**

La banca può scegliere qual è il modo più efficiente ed efficace per adempiere a quest'obbligo (sms, e mail, contatto telefonico, raccomandata, posta ordinaria, e mail certificata, ecc).

Lo spirito della norma è infatti quello di assicurare che il cliente sappia esattamente cosa sta accadendo in merito ai pagamenti che ha disposto e ai motivi che ne hanno eventualmente bloccato l'esecuzione. La normativa non esige che venga effettuata una notifica formale che consenta in un secondo momento di dimostrare alla banca di aver avvisato il cliente. Lo sforzo che è chiesto dal legislatore è che le banche si adoperino per offrire ai clienti questo tipo di servizio in modo tale che, per quanto possibile, questo sia messo al corrente della mancata esecuzione e delle sottostanti motivazioni.

3.9 Obbligo di spese shared (SHA) per bonifici esteri (no OUR, no BEN)

Sia per i bonifici in arrivo, sia per i bonifici in uscita, il cliente non potrà più né retrocedere tutte le spese del bonifico estero al beneficiario (**opzione BEN**), né accollarsi le spese che la banca del beneficiario applica al ricevente del bonifico (**opzione OUR**). **L'unica opzione possibile sarà quella che ciascun soggetto pagherà le spese applicate dalla propria banca (opzione SHA).**

Obbligo di avvisare il cliente in caso di mancata esecuzione, comunicandogli la motivazione

Tutti i bonifici in € saranno processati con l'opzione SHA

Questo vincolo esisteva già per i Bonifici in Euro all'interno dell'Unione Europea al di sotto dei 50.000 Euro. Con la PSD il vincolo viene esteso a tutti i bonifici *cross-border* indipendentemente dall'importo.

L'obbligo esiste **solo per i bonifici che non prevedono una conversione valutaria**; per i bonifici disposti da un conto in Euro verso un conto in sterline con il cambio di divisa effettuato in Inghilterra, pertanto, il cliente sarà libero di scegliere una delle opzioni sopra citate (sebbene la Commissione Europea suggerisca che sia preferibile usare l'opzione Share anche in questo caso).

3.10 Offrire almeno una modalità di rendicontazione gratuita

Almeno una volta al mese il cliente potrà ricevere gratuitamente l'e/c dei bonifici incassati e ricevuti

La PSD impone alle banche obblighi di trasparenza più stringenti durante tutta l'esecuzione dell'ordine di pagamento (ad es. cfr. gli obblighi di comunicazione della mancata esecuzione – par. 3.8); sia nella fase “*pre*” sia nella fase “*post*” bonifico il cliente deve essere informato di tutti i dettagli relativi all'operazione (tasso di cambio applicato, data valuta di addebito, data valuta di accredito, spese, tempo di esecuzione, ecc).

In particolare il cliente ha diritto di avere gratuitamente, almeno una volta al mese, i dettagli delle operazioni effettuate su supporto cartaceo (o altro supporto durevole⁵).

A riguardo, la gran parte del Sistema Bancario fornisce tali informazioni periodiche rendendo disponibili al cliente le stesse attraverso la stampa gratuita della lista movimenti in filiale .

E' ovvio che nella stampa movimenti già disponibile in filiale sono riepilogati tutti i movimenti, non solo i bonifici. Ma questo non è un vincolo ai fini del rispetto della normativa. L'importante è che questa informativa sia fornita gratuitamente.

Inoltre, nel caso di movimenti aggregati (es. bonifici multipli con addebito sintetico) è obbligatorio rendere disponibile al cliente anche il dettaglio dei singoli movimenti.

⁵ È stato consolidato da diversi soggetti istituzionali, tra i quali la Commissione Europea di competenza, che il **salvataggio** di informazioni su **file**, ad es. da un portale internet, è compatibile con il concetto di supporto durevole. Altri tipi di supporto durevole possono essere CD, memorie flash ecc.

4 Le novità operative: gli incassi commerciali

La famiglia degli **incassi commerciali** interbancari (ICI) gestiti sul circuito nazionale comprende quattro diverse tipologie di operazioni:

- RID (Rapporti interbancari Diretti)
- Ri.Ba. (Ricevute Bancarie)
- MAV (pagamento Mediante Avviso)
- Bollettini Bancari Freccia

Tutti e quattro i mezzi di pagamento descritti rientrano nell'ambito di applicazione della PSD.

La Direttiva distingue tre macro-tipologie di operazioni di pagamento:

1. operazioni di pagamento disposte dal pagatore;
2. operazioni di pagamento disposte dal beneficiario;
3. operazioni di pagamento disposte per il tramite del beneficiario.

Il **RID** rientra nell'insieme di cui al punto 2.

MAV e Bollettino Bancario rientra nell'insieme di cui al punto 1.

La Ri.Ba. è stata ufficialmente inserita da **ABI** nell'insieme di cui al punto 1.

Tutti e quattro questi mezzi di pagamento sono effettuati solo a livello nazionale e in Euro.

Alla famiglia degli incassi commerciali "allargata" si aggiunge il nuovo prodotto di addebito diretto paneuropeo: il Sepa Direct Debit (SDD).

Tutto ciò che viene riportato in questo capitolo per il RID è da intendersi esteso anche al SDD.

4.1 I RID

4.1.1 Divieto di antergazione della data valuta di addebito

La PSD, come regola generale, obbliga le banche a non applicare quale data valuta una data precedente alla data di addebito contabile (cosiddetta **antergazione**).

Ad oggi, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per esigenze delle società che utilizzano il servizio di incasso tramite RID è prevista la possibilità di inviare "RID scaduti", che prevedono una data valuta di addebito (data scadenza) precedente alla data effettiva di pagamento (tecnicamente nota con il nome di "**Data limite pagamento**")

Ad es. una società dovrebbe presentare alla propria banca (banca assuntrice) entro il 1° febbraio un RID con **data scadenza 5 febbraio**. Non riuscendo a produrre il flusso con questi tempi, gestisce il RID valorizzando la Data Limite Pagamento, ad es. 10 febbraio (che è di fatto la data di regolamento in cui le banche si scambiano le somme sul sistema interbancario). Quando la banca domiciliataria

Prima della PSD esisteva la possibilità di addebitare RID con data valuta precedente alla data di addebito

riceve il RID con queste informazioni, addebita il cliente con data contabile 10 febbraio ma applica come data valuta dell'addebito 5 febbraio, non riconoscendo interessi per quel periodo. Inoltre la banca domiciliataria riconosce interessi alla banca assuntrice che a sua volta li riconosce alla società beneficiaria accreditando le somme con data valuta 5 febbraio.

Con la PSD non esisteranno più i RID scaduti

Con l'entrata in vigore della PSD le banche italiane hanno deciso di non gestire più questa casistica. Di conseguenza, i RID scaduti, se inviati, saranno respinti dal sistema.

4.1.2 Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti

A oggi la banca del cliente che utilizza il servizio di incasso tramite RID, dopo aver ricevuto i fondi dalla banca del pagatore alla data di regolamento non accredita subito il proprio cliente beneficiario (presentatore).

In linea di massima i casi possibili sono due:

- RID gestiti al **dopo incasso**: dopo un certo numero di giorni dalla data di regolamento (generalmente trascorsi i termini di stornabilità del RID) il cliente presentatore viene accreditato; la data valuta può essere anche precedente a questa data, in genere definita sulla base delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente/portafoglio attivo
- RID gestiti **salvo buon fine**: è presente una linea di credito che il cliente presentatore può utilizzare già dal momento della presentazione all'incasso dei RID; dopo un certo numero di giorni dalla data di regolamento (generalmente trascorsi i termini di stornabilità del RID) il cliente presentatore viene accreditato (o eventualmente viene liberata la quota parte della linea di credito, se utilizzata)

L'accredito del RID deve avvenire a data regolamento

Con l'entrata in vigore della PSD questa operatività non è più ammessa: nello stesso momento, infatti, in cui avviene il regolamento interbancario la banca assuntrice deve accreditare le somme al cliente beneficiario ("deve dargli la disponibilità" delle somme) e applicare data valuta non superiore alla data di accredito.

Scomparsa degli accrediti cumulati a valuta media ponderata

Questo vincolo determina l'impossibilità di aggregare partite con diversa data scadenza accreditandole con "data valuta media ponderata", in quanto nell'accredito cumulato (o sintetico) parte delle somme verrebbero accreditate in ritardo rispetto al regolamento. Il vincolo è talmente stringente che non è prevista la facoltà per il cliente di rinunciare a tale diritto e, pertanto, questa modalità di gestione non sarà più possibile anche laddove sia lo stesso cliente a richiederla.

Non sono più possibili stacchi valuta sui RID attivi

Un'altra conseguenza è l'impossibilità di applicare "stacchi valuta" e, quindi, anche sui RID si avrà la scomparsa dei cd. **giorni banca**.

L'accredito immediato dei RID genera rischio di credito e rischio operativo

Occorre sottolineare che la conseguenza a più alto impatto deriva dal vincolo della disponibilità immediata che pone la banca di fronte ad un aumento di **rischio, sia di credito che operativo**:

- **Rischio di credito**: la banca accredita il cliente presentatore alla data di regolamento; prima che decorrano i termini di stornabilità, parte dei RID vengono stornati dalle banche domiciliatarie; il cliente beneficiario però ha

già utilizzato tutta la disponibilità e, quindi, il riaddebito produce uno sconfinamento “automatico” senza nessuna autorizzazione;

- **Rischio operativo:** si può configurare ad es. se il presentatore volutamente, d'accordo con alcuni “finti pagatori”, presenta all'incasso RID che poi saranno stornati (frode esterna).

4.1.3 Difficoltà di gestione del RID al Dopo Incasso

A causa del vincolo di disponibilità immediata il RID al dopo incasso dovrebbe essere erogato con un numero giorni “dopo incasso” pari a zero. Tale forma di pagamento è stata utilizzata, generalmente, per clienti ai quali non si intendeva concedere una linea di credito da utilizzare sbf. Con le nuove regole il RID al **dopo incasso può comportare un'assunzione di rischio da valutare attentamente** per l'effetto combinato della **disponibilità immediata al beneficiario/presentatore** (con conseguente impossibilità di vincolare le somme fino alla decorrenza dei termini di stornabilità) e della facoltà del pagatore di **opporci all'addebito entro 8 settimane** (cfr. par. 4.1.4) con il riaccredito automatico della banca del pagatore e l'addebito automatico delle somme alla **banca assuntrice**.

Anche il RID con **salvo buon fine** non è, comunque, esente da rischi in quanto dopo il regolamento occorre accreditare il cliente in giornata, con pari valuta, a prescindere da quanto dovrà essere restituito alla banche domiciliarie in caso di insoluti.

4.1.4 Richieste di rimborso in 8 settimane

Dal momento dell'addebito di un RID, il cliente pagatore avrà **8 settimane** (rispetto ai **5 gg** previsti attualmente e, comunque, se previsto) per potersi opporre e **chiedere lo storno dell'operazione**.

Se il cliente eserciterà questo diritto, chiederà alla propria banca di effettuare lo storno. La banca domiciliaria **entro 10 giornate** dalla richiesta del cliente dovrà rimborsare il cliente o rifiutare la sua richiesta.

Nella contrattualizzazione degli addebiti diretti la banca può:

- concedere sempre il rimborso al cliente (rimborso incondizionato) e quindi rivalersi sulla banca assuntrice (che a sua volta si rivarrà sul cliente creditore);
- prevedere che il cliente non ha diritto al rimborso se:
 - la delega specifica l'importo esatto dell'operazione (es. il cliente autorizza la banca all'addebito continuativo di €100) **e**
 - l'importo dell'addebito è conforme al modello di spesa del cliente (es. il cliente è stato addebitato per una cifra che risulta essere in linea agli importi dei precedenti addebitati).

Per non precludere l'accesso ai RID veloci e per non pregiudicare alcune pratiche contrattuali diffuse (come ad es. il pagamento di grosse somme in caso di utenze erogate alle aziende manifatturiere) il decreto legislativo di recepimento della PSD ha previsto che anche le microimprese, oltre alle imprese, possono rinunciare al

Il RID Dopo Incasso deve essere gestito con “zero giorni” per l'accredito

La stornabilità del RID per il cliente passerà da 5 gg a 8 settimane

La stornabilità in 8 settimane può essere derogata per le microimprese e per le imprese

diritto di opposizione all'addebito entro 8 settimane. Tale diritto resta invece **irrinunciabile per i clienti consumatori** (sostanzialmente la clientela famiglie, ovvero soggetti che utilizzano i servizi bancari per fini estranei alla propria attività professionale).

4.1.5 Rivisitazione dell'impianto dei RID Nazionali e degli Accordi Interbancari

Per garantire l'adeguamento alle nuove regole imposte dalla Direttiva (possibilità di storno in 8 settimane, accredito immediato, etc) l'ABI ha rivisto l'impianto dei RID nazionali e sostituirà gli attuali prodotti (RID Utenze, Commerciale, Veloce) con altri strumenti conformi.

I RID Utenze e Commerciale verranno sostituiti dal **RID Ordinario**: rivolto sia a **clienti pagatori** rientranti nella categoria **dei consumatori** (che hanno la facoltà di opporsi all'addebito in 8 settimane) sia a **clienti pagatori** che rientrano nella categoria **dei non consumatori** (microimprese e imprese, che possono derogare alle 8 settimane così come indicato al paragrafo 4.1.4)

Il RID Veloce continuerà ad essere **RID Veloce** e sarà **rivolto esclusivamente a clienti pagatori** che rientrano nella categoria **dei non consumatori**. Tale scelta è dovuta alle caratteristiche proprie del RID Veloce che richiede tempi di stornabilità molto brevi.

4.1.6 Offrire almeno una modalità di rendicontazione gratuita

Analogamente a quanto previsto per i bonifici, la PSD impone alle banche **obblighi di trasparenza** più stringenti durante tutta l'esecuzione dell'ordine di pagamento (cfr. Rifiuto, paragrafo 4.1.3); sia nella fase "pre" sia nella fase "post" operazione il cliente deve essere informato su tutti dettagli relativi all'operazione (data valuta di addebito, data valuta di accredito, spese, tempo di esecuzione, ecc).

Inoltre, il cliente ha diritto ad avere **gratuitamente**, almeno una volta al mese, i dettagli delle operazioni effettuate su supporto cartaceo (o altro supporto durevole⁶).

A riguardo la gran parte del Sistema Bancario fornisce tali informazioni periodiche rendendo disponibili al cliente le stesse attraverso la stampa gratuita della lista movimenti in filiale.

E' ovvio che nella stampa movimenti disponibile in filiale sono riepilogati tutti i movimenti, non solo i RID. Ma questo non è un vincolo ai fini del rispetto della normativa. L'importante è che l'informativa sia fornita gratuitamente.

Nel caso di movimenti aggregati è obbligatorio rendere disponibile al cliente anche il dettaglio dei singoli movimenti.

⁶ È stato consolidato da diversi soggetti istituzionali, tra i quali la Commissione Europea di competenza, che il salvataggio di informazioni su file, ad es. da un portale internet, è compatibile con il concetto di supporto durevole. Altri tipi di supporto durevole possono essere CD, memorie flash ecc.

I RID attuali saranno sostituiti in RID Ordinario e RID Veloce

Almeno una volta al mese il cliente potrà ricevere gratuitamente informazioni sui RID incassati e/o pagati

Obbligo di avvisare il cliente in caso di mancata esecuzione, comunicandogli la motivazione

4.1.7 Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)

In tutti i casi in cui un RID non possa essere effettuato per motivi non imputabili alla banca, quest'ultima ha l'**obbligo di comunicare al cliente la mancata esecuzione dell'operazione**.

Le condizioni in cui un RID non viene eseguito devono essere chiaramente formalizzate nel contratto con il cliente.

La mancata esecuzione può essere causata da diversi motivi, tra cui si citano:

- Mancanza fondi;
- Conto bloccato;
- Delega annullata;

La PSD non pone dei vincoli sulla forma della comunicazione, ma sui tempi e sul contenuto: la comunicazione **deve pervenire** al cliente **nei tempi previsti per l'esecuzione del RID** e deve indicare qual è stata la causa che ha generato il rifiuto **specificando le azioni che il cliente**, se vuole, **deve attivare** per risolvere il problema in caso di nuovo ordine.

A tale comunicazione **può essere applicata una spesa se, ovviamente, contrattualizzata**.

Ciascuna banca sceglie il modo più efficiente ed efficace per adempiere quest'obbligo informativo (ad es. sms, e mail, contatto telefonico, raccomandata, posta ordinaria, e mail certificata, etc).

Lo spirito della norma è infatti rendere il cliente edotto su cosa sta accadendo in merito ai pagamenti che ha disposto e sui motivi che ne hanno eventualmente bloccato l'esecuzione.

4.1.8 Adeguamento procedure interbancarie

A causa del forte impatto che può derivare dall'introduzione delle nuove regole viste nei paragrafi precedenti e in relazione al fatto che **la modifica delle procedure interbancarie** legate agli incassi commerciali è tuttora in corso, il Decreto di recepimento ha introdotto il termine del **5 luglio 2010** entro il quale i prestatori di servizi di pagamento dovranno **attivare** le modifiche interbancarie sugli incassi commerciali necessarie per assicurare che siano rispettate le norme previste dal decreto.

Pertanto fino a quella data tutti i RID, sia attivi che passivi, **non subiranno modifiche** e continueranno ad essere gestiti come in modalità "ante-PSD".

Il Decreto dà alle banche fino al 5 luglio 2010 per adeguare le procedure interbancarie dei RID

4.2 Ri.Ba.

4.2.1 Rivisitazione dell'impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari

Per garantire l'adeguamento alle nuove regole imposte dalla Direttiva (accredito immediato, divieto di antergazione, etc.), l'ABI sta rivedendo l'impianto delle Ri.Ba. in ottica PSD.

Tali modifiche riguarderanno in particolare **i tempi di esecuzione e le tempistiche per poter inviare le Ri.Ba. insolute.**

A oggi le Ri.Ba. sono addebitate al cliente pagatore a **data scadenza** e regolate con la banca assuntrice 2 giorni dopo tale data.

Inoltre è consentito alla banca domiciliataria (banca del pagatore) di inviare gli impagati (o insoluti) fino a 6 giorni dopo la scadenza.

Il regolamento degli insoluti (restituzione delle somme da parte della banca assuntrice alla banca domiciliataria) avviene 2 giorni dopo la data di ricezione.

In ottica PSD, l'ipotesi di adeguamento che è stata adottata prevede il regolamento interbancario nella giornata operativa successiva alla data scadenza (D+1).

Sarà comunque possibile inviare insoluti dopo la data di scadenza ma:

- al massimo 1 giorno dopo la scadenza; questi insoluti saranno poi regolati il giorno successivo;
- la banca domiciliataria (del pagatore) dovrà pagare una penale per ogni insoluto inviato dopo la scadenza; questo al fine di disincentivare questa pratica.

4.2.2 Gestione delle Ri.Ba. pagate dopo la scadenza

Fin ad oggi le banche italiane hanno anche previsto la possibilità di consentire, a propria discrezione, al cliente pagatore di effettuare il pagamento fino a due giorni dopo la scadenza (la cosiddetta pratica di **“tenuta cassa”**).

Considerando le modifiche previste dai nuovi accordi interbancari (cfr. par. 4.2.1), il nuovo impianto delle Ri.Ba. **non consente** di gestire la cd. **“tenuta cassa”** fino a **due giorni**, ovvero la possibilità per il cliente di pagare **due giorni dopo la scadenza**.

E' possibile, in linea di massima, gestire una **“tenuta cassa”** di un giorno e quindi consentire il pagamento **un giorno dopo la scadenza** ma la banca in tal caso **sostiene un costo aggiuntivo, infatti:**

- qualora il cliente successivamente non paghi, la banca deve inviare l'insoluto in ritardo e, quindi, sostenere una **penale interbancaria**;
- non si può applicare come data valuta la data di scadenza (sarebbe un'antergazione) e, quindi, occorre applicare come data valuta **il giorno successivo alla data di scadenza**. Per il meccanismo esistente, invece, se il cliente paga in tempo, la banca addebita a data scadenza ma regola il giorno successivo, guadagnando un giorno ricavando il conseguente **“margine di raccolta figurativa”**.

Il nuovo impianto della Ri.Ba. non permette più di gestire la **“tenuta cassa”** a 2 giorni

La banca deve decidere se permettere al cliente il pagamento della Ri.Ba. il giorno dopo la scadenza

4.2.3 Tempi di esecuzione delle Ri.Ba.

Per i tempi di esecuzione delle Ri.Ba. come anticipato anche nel par. 4.2.1. con la rivisitazione degli accordi interbancari, le somme dei pagamenti delle Ri.Ba. arriveranno alla banca del beneficiario entro 1 giorno lavorativo a partire dalla data scadenza.

Con la PSD l'informazione relativa ai tempi di esecuzione potrà essere comunicata al cliente che ne fa richiesta il quale ha il **diritto di conoscere** quali sono i tempi di esecuzione di una Ri.Ba. (anche se, di fatto, i clienti sono più interessati al rispetto **della scadenza**).

Questi tempi di esecuzione dovrebbero essere anche inseriti nei fogli informativi e nei documenti di sintesi.

4.2.4 Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario e no giorni valuta in accredito (no "giorni banca")

A oggi la banca del cliente che utilizza il servizio di incasso tramite Ri.Ba., dopo aver ricevuto i fondi dalla banca del pagatore alla data di regolamento di regolamento non accredita subito il proprio cliente beneficiario (presentatore).

In linea di massima i casi sono due:

- Ri.Ba. gestite al **dopo incasso**: dopo un certo numero di giorni dalla data di regolamento (generalmente trascorsi i termini di stornabilità del RID) il cliente presentatore viene accreditato; la data valuta può essere anche precedente a questa data, in genere definita sulla base delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente/portafoglio attivo
- Ri.Ba. gestiti **salvo buon fine**: è presente una linea di credito che il cliente presentatore può utilizzare già dal momento della presentazione all'incasso delle Ri.Ba.; dopo un certo numero di giorni dalla data di regolamento (generalmente trascorsi i termini di stornabilità delle Ri.Ba.) il cliente presentatore viene accreditato (o eventualmente viene liberata la quota parte della linea di credito, se utilizzata)

Con la PSD questa operatività non sarà più ammessa; difatti nello stesso momento in cui avviene il regolamento interbancario (D+1 dopo la scadenza) la banca assuntrice deve accreditare le somme al cliente beneficiario ("deve dargli la disponibilità" delle somme) e applicare data valuta non superiore alla data di accredito.

Un'altra conseguenza è l'impossibilità di applicare "stacchi valuta", e quindi ciò che accade è che anche sulle Ri.Ba. si avrà la scomparsa dei **giorni banca**.

Anche per le Ri.Ba. il vincolo della disponibilità immediata genera un aumento del **rischio, sia di credito sia operativo**. Gli effetti sono però ridotti rispetto al RID (cfr. par. 4.1.2). Infatti:

- gli insoluti Ri.Ba. possono arrivare al massimo entro 1 giorno dopo la data di scadenza, quindi il "periodo di rischio" è più limitato (anche se non è assente);
- le banche domiciliatarie tenderanno a limitare l'invio di insoluti per evitare il pagamento delle relative penali interbancarie.

La Ri.Ba. sarà sempre eseguita a D+1

L'accredito della Ri.Ba. deve avvenire a data regolamento

Non sono più possibili stacchi valuta sulle Ri.Ba. attive

L'accredito immediato delle Ri.Ba. genera rischio di credito e rischio operativo

4.2.5 Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)

In tutti i casi in cui una Ri.Ba. non può essere effettuata per motivi non imputabili alla banca, quest'ultima ha **l'obbligo di comunicare al cliente la mancata esecuzione dell'operazione.**

Le circostanze in cui una Ri.Ba. non è eseguita devono essere chiaramente formalizzate nel contratto quadro con il cliente.

La mancata esecuzione può essere causata da diversi motivi, tra cui si citano:

- Mancanza fondi;
- Codice Ri.Ba. errato;
- Ordine incompleto;
- Mancata autorizzazione;
- Firma assente o non conforme.

La PSD non pone dei vincoli sulla forma della comunicazione ma sui tempi e sul contenuto: la comunicazione **deve pervenire** al cliente **nei tempi previsti per l'esecuzione della Ri.Ba.** e deve indicare qual è stata la causa che ha generato il rifiuto specificando **quali azioni deve attivare il cliente, se vuole, per disporre un nuovo ordine che possa essere eseguito.**

A tale comunicazione **potrà essere applicata una spesa se, ovviamene, contrattualizzata.**

La banca può scegliere qual è il modo più efficiente ed efficace per adempiere quest'obbligo (sms, e mail, contatto telefonico, raccomandata, posta ordinaria, e mail certificata, etc).

Lo spirito della norma è, infatti, quello di agevolare il cliente nel sapere esattamente cosa sta accadendo in merito ai pagamenti che ha disposto e di quali sono i motivi che ne hanno eventualmente bloccato l'esecuzione.

4.2.6 Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita

La PSD impone alle banche obblighi di trasparenza più stringenti durante tutta l'esecuzione dell'ordine di pagamento (cfr. Rifiuto paragrafo 4.2.5); sia nella fase "pre" sia nella fase "post" operazione il cliente deve essere informato di tutti i dettagli relativi all'operazione (data valuta di addebito, data valuta di accredito, spese, tempo di esecuzione, ecc).

In particolare il cliente ha diritto ad avere **gratuitamente**, almeno **una volta al mese**, i dettagli delle operazioni effettuate su supporto cartaceo (o altro supporto durevole⁷).

⁷ È stato consolidato da diversi soggetti istituzionali, tra i quali la Commissione Europea di competenza, che il salvataggio di informazioni su file, ad es. da un portale internet, è compatibile con il concetto di supporto durevole. Altri tipi di supporto durevole possono essere CD, memorie flash ecc.

Se l'ordine viene rifiutato la banca deve comunicare al cliente il rifiuto e le motivazioni

Almeno una volta al mese il cliente potrà ricevere gratuitamente l'e/c delle Ri.Ba. incassate e ricevute

A riguardo la gran parte del Sistema Bancario fornisce tali informazioni periodiche rendendo disponibili al cliente le stesse attraverso la stampa gratuita della lista movimenti in filiale .

E' ovvio che nella stampa movimenti già disponibile in filiale sono riepilogati tutti i movimenti, non solo le Ri.Ba.. Ma questo non è un vincolo ai fini del rispetto della normativa.

L'importante è che questa informativa sia fornita gratuitamente.

Inoltre, nel caso di movimenti aggregati, è obbligatorio rendere disponibile al cliente anche il dettaglio dei singoli movimenti.

4.2.7 Tempi di adeguamento delle procedure interbancarie per le Ri.Ba. (5 luglio 2010)

A causa del forte impatto che deriva dall'introduzione delle nuove regole viste nei paragrafi precedenti e in relazione al fatto che **le modifiche delle procedure interbancarie** legate agli incassi commerciali sono tuttora in corso, il Decreto di recepimento ha introdotto il termine del **5 luglio 2010** entro il quale i prestatori di servizi di pagamento dovranno **attivare** le modifiche interbancarie sugli incassi commerciali necessarie per assicurare che siano rispettate le norme previste dal decreto.

Pertanto fino a quella data tutte le Ri.Ba, sia attive che passive, **non subiranno modifiche** e continueranno ad essere gestite come in modalità "ante-PSD".

Il Decreto dà alle banche fino al 5 luglio 2010 per adeguare le procedure interbancarie delle Ri.Ba.

4.3 I MAV e i Bollettini Bancari

4.3.1 Rivisitazione dell'impianto di MAV/BB e degli accordi interbancari

Per garantire l'adeguamento alle nuove regole imposte dalla Direttiva (accredito immediato, divieto di antergazione, ecc), **PABI** sta rivedendo l'impianto dei MAV e i Bollettini Bancari in ottica PSD (tali strumenti di pagamento sono stati trattati parallelamente visto che hanno caratteristiche simili).

Tali modifiche riguarderanno in particolare i tempi di esecuzione e il regolamento interbancario.

Ad oggi è possibile regolare i MAV e i B.B. fino al 3° giorno successivo⁸ alla data di pagamento per non incorrere in una penale interbancaria (dovuta al fatto che la banca esattrice ha potuto utilizzare le somme per un giorno in più).

In ottica PSD, l'ipotesi di adeguamento adottata prevede che la banca del pagatore può eseguire il regolamento interbancario senza pagamento di **penale** entro il **4° giorno successivo** alla data pagamento. Tale possibilità è data dal fatto che il decreto legislativo permette (**fino al 1 gennaio 2012**) di eseguire gli ordini cartacei al massimo entro 4 giornate operative.

4.3.2 Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti MAV/BB (no "giorni banca").

Come per gli altri incassi commerciali, anche per i MAV e i bollettini bancari Freccia (BB) la PSD obbliga la banca assuntrice, non appena avviene il regolamento interbancario, a rendere **immediatamente disponibili** le somme incassate al cliente beneficiario, applicando **pari data valuta**.

Tale regola determina la scomparsa dei **giorni banca** con elevati impatti sui ricavi della banca.

A differenza di RID e Ri.Ba., per i MAV la disponibilità immediata non comporta un aggravio di rischio di credito e operativo (le somme incassate dalla banca assuntrice attraverso questi mezzi di pagamento sono sempre liquide ed esigibili in quanto non è prevista la possibilità di ricevere insoluti in un momento successivo)

4.3.3 Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)

In tutti i casi in cui un MAV o un bollettino bancario non possano essere pagati per motivi non imputabili alla banca, quest'ultima ha **l'obbligo di comunicare al cliente la mancata esecuzione dell'operazione**.

I casi in cui non è possibile eseguire il pagamento devono essere chiaramente formalizzati nel contratto con il cliente.

⁸ Gli accordi interbancari prevedono la possibilità di regolare questi prodotti fino al 3 giorno successivo il giorno di pagamento senza penale, quindi sarebbe possibile per la banca regolare il pagato anche il giorno successivo la data di pagamento; ma quasi tutte le banche regolano il pagato 3 giorni successivi in modo da poter disporre di queste somme e ottenere ricavi attraverso il "margine di raccolta figurativa".

I MAV e i B.B. possono essere eseguiti entro 4 giornate senza penale

MAV e BB devono essere accreditati il giorno di regolamento con pari data valuta

La disponibilità immediata di MAV e BB non implica aumento di rischio

Se l'ordine viene rifiutato la banca deve comunicare al cliente il rifiuto e le motivazioni

La PSD non pone dei vincoli sulla forma della comunicazione ma sui tempi e sul contenuto: la comunicazione **deve pervenire al cliente nei tempi previsti per l'esecuzione dei MAV e dei B.B.** e deve indicare qual è stata la causa che ha generato il rifiuto, specificando **le azioni che il cliente deve attuare, se vuole, per disporre un nuovo ordine che possa essere eseguito.**

A tale comunicazione **potrà essere applicata una spesa se, ovviamente, contrattualizzata.**

La banca può scegliere qual è il modo più efficiente ed efficace per adempiere quest'obbligo (sms, e mail, contatto telefonico, raccomandata, posta ordinaria, e mail certificata, ecc).

Lo spirito della norma è infatti quello di agevolare il cliente nel sapere esattamente cosa sta accadendo in merito ai pagamenti che ha disposto e ai motivi che ne hanno eventualmente bloccato esecuzione.

4.3.4 Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita

La PSD impone alle banche obblighi di trasparenza più stringenti durante tutta l'esecuzione dell'ordine di pagamento (cfr. Rifiuto paragrafo 4.3.3); sia nella fase "pre" sia nella fase "post" operazione, il cliente deve essere informato su tutti i dettagli relativi all'operazione (data valuta di addebito, data valuta di accredito, spese, tempo di esecuzione, etc.).

In particolare il cliente ha diritto di avere **gratuitamente, almeno una volta al mese**, i dettagli delle operazioni effettuate su supporto cartaceo (o altro supporto durevole⁹).

A riguardo la gran parte del Sistema Bancario fornisce tali informazioni periodiche rendendo disponibili al cliente le stesse attraverso la stampa gratuita della lista movimenti in filiale .

E' ovvio che nella stampa movimenti sono riepilogati tutti i movimenti, non solo i MAV o i B.B.. Ma questo non è un vincolo ai fini del rispetto della normativa.

L'importante è che questa informativa sia fornita gratuitamente.

Inoltre, nel caso di movimenti aggregati, è obbligatorio rendere disponibile al cliente anche il dettaglio dei singoli movimenti.

4.3.5 Tempi di adeguamento delle procedure interbancarie i MAV e i bollettini bancari (5 luglio 2010)

A causa del forte impatto che può derivare dall'introduzione delle nuove regole viste nei paragrafi precedenti e in relazione al fatto che **le modifiche delle procedure interbancarie** legate agli incassi commerciali è tuttora in corso, il Decreto di recepimento ha introdotto il termine del **5 luglio 2010** entro il quale i

⁹ È stato consolidato da diversi soggetti istituzionali, tra i quali la Commissione Europea di competenza, che il salvataggio di informazioni su file, ad es. da un portale internet, è compatibile con il concetto di supporto durevole. Altri tipi di supporto durevole possono essere CD, memorie flash ecc.

Almeno una volta al mese il cliente potrà ricevere gratuitamente l'e/c dei MAV e i B.B. incassati e ricevuti

Il Decreto da tempo alle banche fino al 5 luglio 2010 per adeguare le procedure interbancarie di MAV e B.B.

prestatori di servizi di pagamento dovranno **attivare** le modifiche interbancarie sugli incassi commerciali necessarie per assicurare che siano rispettate le norme prevista dal decreto.

Pertanto fino a quella data MAV e bollettini bancari, **non subiranno modifiche** e continueranno ad essere gestiti come in modalità “ante-PSD”.

5 Le novità operative: la monetica

Con il termine “Monetica” si fa riferimento a tre tipologie di servizi di pagamento:

- carte di pagamento (debito, credito e prepagate)
- servizio POS agli esercenti
- prelievo contante presso la propria rete di ATM (*automatic teller machine*: distributore automatico di banconote)

La Direttiva distingue tre macro-tipologie di operazioni di pagamento:

1. operazioni di pagamento disposte dal pagatore;
2. operazioni di pagamento disposte dal beneficiario;
3. operazioni di pagamento disposte per il tramite del beneficiario.

Le operazioni effettuate con carta di pagamento rientrano nelle operazioni di cui al punto 3.

Il servizio POS agli esercenti fa riferimento alle stesso tipo di operazioni di pagamento ma dal lato del beneficiario.

Il prelievo di contante presso la propria rete di ATM, eredita gli obblighi normativi sia delle operazioni di cui al punto 1 sia delle operazioni di cui al punto 2 (infatti, il soggetto che riceve il contante, beneficiario, in linea teorica è lo stesso che effettua il pagamento attraverso l’addebito sul relativo conto).

5.1 Le carte di pagamento

5.1.1 Gestione antergazioni di valuta in addebito

A oggi, per motivi tecnici, sulle carte di debito (ad es. circuito bancomat, pago bancomat) non è possibile addebitare il conto nel momento in cui viene effettuata l’operazione di prelievo/pagamento.

Questo limite operativo è rilevante anche ai fini della PSD; difatti nel momento in cui il cliente autorizza l’operazione, sia attraverso **prelievi su ATM sia per operazioni tramite POS**, la banca non è in grado di addebitare il conto del cliente nello stesso momento in cui è fornita l’autorizzazione. Solo in un secondo momento, quando vengono elaborati i flussi informatici contenenti i dati delle operazioni effettuate, la banca addebita il cliente applicando come data valuta la data in cui è stata effettuata l’operazione.

Ai sensi della PSD, questa operatività rappresenta **un’antergazione di valuta**, dal momento che si sta applicando data valuta al pagatore precedente alla data di addebito effettivo; ma esclusivamente per le operazioni effettuate con carte di pagamento si contravviene a questa regola **giustificando tale operatività con le motivazioni tecniche** illustrate. Si applicherà quindi data valuta pari alla data operazione e non pari alla data contabile di addebito.

La motivazione sottostante è che di fatto il cliente ha avuto disponibilità della somma nel momento del prelievo/pagamento e, pertanto, si ritiene corretto che la

L’antergazione della valuta si giustifica con motivi tecnici legati allo strumento di pagamento

data valuta (data che, come noto, rileva per il calcolo degli interessi dare/avere sul conto corrente) sia pari alla data dell'operazione.

Nel caso in cui i regolamenti attuativi successivamente emanati dalla Banca d'Italia dovessero specificare il divieto di questa diversa applicazione della regola generale le banche dovranno attivare le necessarie iniziative di adeguamento.

Occorre comunque nel frattempo evitare di applicare data valuta precedente alla data operazione. Ciò accade in alcuni casi per le operazioni effettuate nei giorni **non lavorativi**.

Alcune banche ad oggi addebitano il cliente con data valuta pari al giorno lavorativo precedente (es. data valuta venerdì per operazioni effettuate di **sabato e domenica**). Tale prassi non è più ammessa a seguito della decorrenza delle nuove regole perché costituisce una violazione del principio di "equità" descritto al punto precedente. Di conseguenza deve essere applicata data valuta pari al giorno non lavorativo dell'operazione.

5.1.2 Gestione contestazione operazioni non autorizzate

Con le nuove regole il cliente avrà una maggiore tutela per contestare **operazioni non autorizzate** effettuate con le carte di pagamento.

Dal momento dell'addebito non autorizzato il cliente avrà tempo **fino a 13 mesi** per poter disconoscere l'operazione.

Sarà compito della banca provare che l'operazione è stata correttamente autorizzata dal cliente o provare il dolo, la colpa grave, o l'attività fraudolenta del cliente. In mancanza di tale prova, la banca **dovrà rimborsare "senza indugio"** il cliente delle somme erroneamente addebitate, effettuando un'operazione di segno opposto con data valuta il giorno dell'addebito non autorizzato (l'art. 23.4 del D.lgs. di recepimento, difatti, permette le antergazioni solo nel caso di rettifiche di operazioni non autorizzate, in questo modo la banca restituisce al cliente anche gli interessi non maturati sul conto).

Il Decreto di recepimento, inoltre, rispetto a quanto era previsto nella Direttiva, dà alle banche la facoltà di **sospendere il rimborso** anche in un momento successivo, qualora riesca a provare che **l'operazione è stata correttamente autorizzata dal cliente** secondo le procedure indicate all'interno del contratto.

Ad es.: "La signora Bianchi è una cliente da molti anni: recentemente, ha comunicato che nell'estratto conto ha individuato che è stata fatta un'operazione che lei non ha autorizzato".

Cosa farà la banca in questo caso? La PSD obbliga la banca a rimborsare il cliente dell'intero importo a meno che non si provi che l'operazione è stata correttamente autorizzata. Tale prova potrà essere fornita anche in un momento successivo al rimborso, con lo storno dello stesso.

L'utilizzo corretto della carta di pagamento (ad es. digitazione del PIN) non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione è stata effettivamente effettuata dal cliente o che questi abbia commesso dolo o colpa grave.

Il cliente ha 13 mesi per contestare operazioni non autorizzate

La banca può sospendere il rimborso se dimostra la corretta autorizzazione del cliente

5.1.3 Rimborso per operazioni non autorizzate in seguito a furto/smarrimento

La tutela data al cliente dalla PSD, copre anche le operazioni non autorizzate in seguito a **furto, smarrimento o appropriazione indebita** di una carta di pagamento.

Il cliente è responsabile fino a €150 per operazioni non autorizzate in caso di furto

Qualora, difatti, il cliente dichiara di aver subito addebiti per operazioni non da lui autorizzate ed effettuate prima del blocco dello strumento stesso, sarà responsabile fino a **max €150** per le operazioni non autorizzate eseguite nella “finestra buia” che intercorre tra la richiesta di blocco e il momento in cui la carta è stata smarrita/rubata. Il resto sarà a carico della banca o, eventualmente, dell'esercente.

La banca può sospendere il rimborso per sospetto di frode

La banca potrà non **“tutelare”** il cliente e quindi **sospendere il rimborso in caso di condotta fraudolenta, dolo o colpa grave del cliente o motivato sospetto di frode**. Sarà **compito della banca** dimostrare **“l'effettiva colpevolezza”** del cliente per evitare di rimborsargli l'importo contestato.

Ad es.: “Il sig. Rossi non trova la sua carta di debito e non ricorda qual è stata l'ultima volta che l'ha utilizzata. Cerca ovunque, ma ancora non riesce a trovarla. Decide così di verificare online il suo conto e si accorge che dalla sua carta di debito sono state disposte 3 operazioni per un totale di Euro 800. Subito contatta la banca per chiederne il blocco.”.

Cosa deve fare la banca in questo caso? La PSD obbliga la banca a rimborsare il sig. Rossi per l'intero importo eccetto che per Euro 150 dal momento che, di fatto, non è stato il Sig. Rossi ad autorizzare le operazioni di pagamento/prelievo con la carta di debito.

5.1.4 Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita per le carte di pagamento

La PSD impone alle banche obblighi di trasparenza più stringenti durante tutta l'esecuzione dell'ordine di pagamento (cfr. paragrafi 5.1.2 e 5.1.3); sia nella fase “pre” sia nella fase “post” operazione, il cliente deve essere informato su tutti i dettagli relativi all'operazione (data valuta di addebito, data valuta di accredito, spese, tempo di esecuzione, ecc).

In particolare il cliente ha diritto ad avere gratuitamente, almeno una volta al mese, i dettagli delle operazioni effettuate su supporto cartaceo (o su altro supporto durevole¹⁰).

Nel caso di movimenti aggregati, è obbligatorio rendere disponibile al cliente anche il dettaglio dei singoli movimenti.

¹⁰ È stato consolidato da diversi soggetti istituzionali, tra i quali la Commissione Europea di competenza, che il salvataggio di informazioni su file, ad es. da un portale internet, è compatibile con il concetto di supporto durevole. Altri tipi di supporto durevole possono essere CD, memorie flash ecc.

5.1.5 Rimborso del canone in caso di recesso anticipato

Il cliente che vuole recedere dal contratto della carta di pagamento ha diritto alla restituzione della quota parte di canone pagato anticipatamente.

Ad oggi, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, quasi tutte le carte di credito prevedono il pagamento di un canone annuale o mensile che va corrisposto **anticipatamente**; con la PSD nel caso il cliente abbia utilizzato la carta solo per un periodo limitato e non voglia più usufruirne, o estingua direttamente il rapporto con la banca, **dovrà ricevere il rateo del canone** già pagato ma non utilizzato. Ad es.: canone carta €10 annuali, se il cliente chiede il recesso dopo 6 mesi esatti, la banca dovrà restituire €5.

5.2 POS

5.2.1 Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti POS (no "giorni banca")

Come per tutti gli altri strumenti di pagamento, anche per le operazioni effettuate su POS, la banca dovrà rendere **immediatamente disponibili** le somme incassate al cliente beneficiario non appena avviene il regolamento interbancario (*stanza di compensazione*).

Ad oggi, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sui contratti di acquiring POS, la banca stabilisce con il proprio cliente beneficiario il numero di **"giorni banca"** relativi all'accredito delle somme incassate. Con la PSD i giorni banca cessano di esistere e il cliente beneficiario riceverà le somme nel giorno del regolamento interbancario, con pari data valuta di accredito.

Per il circuito bancomat/pagobancomat le somme vengono regolate il giorno lavorativo successivo alla data operazione. Di conseguenza in quello stesso giorno gli esercenti devono ricevere i fondi con pari data valuta.

Per gli altri circuiti di carte di pagamento i tempi sono differenti ma, in ogni caso, non appena avviene l'accredito sul conto di corrispondenza della banca nella stessa giornata devono essere accreditati gli esercenti, con pari data valuta.

5.2.2 Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita per i POS

Anche per gli accrediti relativi ad operazioni su POS, la banca **almeno una volta al mese** deve **"mettere a disposizione"** del cliente presso lo sportello una stampa movimenti gratuita, su sua richiesta.

Si tratta della lista movimenti POS di dettaglio, che in genere non è presente nella **lista movimenti del conto corrente** (il conto corrente spesso viene accreditato con un unico movimento contenente il transato della giornata, e non operazione per operazione).

Se il cliente recede dal contratto, deve ricevere il rateo del canone

Non appena avviene il regolamento, la banca deve accreditare il cliente e rendere disponibili le somme

Almeno una volta al mese il cliente potrà ricevere gratuitamente l'e/c delle operazioni effettuate

6 La gestione dei nuovi contratti con la clientela

I clienti futuri sottoscriveranno contratti conformi alla PSD

Le nuove regole indicate della PSD impongono alle banche l'inserimento di alcuni elementi relativi ai servizi di pagamento che vanno contrattualizzati con il cliente.

In un'ottica di maggiore trasparenza con il cliente i contratti che saranno utilizzati per l'apertura dei nuovi rapporti che sono correlati alla gestione dei servizi di pagamento (conto corrente, bancomat, canali telematici, etc.) dovranno contenere le informazioni previste dal Decreto di recepimento.

Inoltre, dovranno contenere indicazioni esplicite circa le opzioni "che possono essere concordate con il cliente" laddove sia stata esercitata tale facoltà.

Se, ad esempio, la banca decide di eseguire i bonifici in tempi più lunghi rispetto al D+1, i contratti dovranno riportarlo esplicitamente in quanto la deroga fino al 1 gennaio 2012 è possibile "con il consenso delle parti".

Per i clienti in essere, la banca deve comunicare le modifiche contrattuali necessariamente entro il 30 aprile

Per quanto riguarda i clienti in essere al 1 marzo 2010, per poter gestire al meglio le modifiche contrattuali, il Decreto di recepimento ha inserito una deroga ai vincoli dettati dalle Disposizioni in materia di Trasparenza e dall'art 118 del TUB, che consente di adeguare i contratti con la clientela e darne comunicazione "in modalità unilaterale". I clienti avranno **60 giorni** di tempo dalla comunicazione **per recedere** e, qualora si avvalgano di tale diritto di recesso, non potranno essere loro applicati oneri superiori a quelli che avrebbero sostenuto in assenza di adeguamento.

Tale comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile 2010. In caso contrario occorrerà richiedere la sottoscrizione al cliente del nuovo contratto.

7 Glossario

Autenticazione

È la procedura che consente al PSP di verificare l'uso di uno strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate.

Addebito diretto

Servizio di pagamento in cui l'operazione è disposta dal beneficiario ed il consenso del pagatore all'addebito del proprio conto è stato precedentemente dato al PSP presso il quale è tenuto il conto o al PSP del beneficiario o al beneficiario stesso.

Beneficiario

Persona, fisica o giuridica, che il pagatore stabilisce come destinatario dell'operazione pagamento.

Cliente di un PSP

v. Utente dei servizi di pagamento.

Consenso

L'autorizzazione data dal pagatore al suo PSP a eseguire un ordine di pagamento. Il consenso deve essere fornito dal pagatore nella forma e secondo la procedura concordata tra le due parti. Il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità.

Consumatore

Persona fisica che, in un contratto di servizi di pagamento rientrante nell'ambito della PSD, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Conto di pagamento

Conto detenuto da uno o più USP utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

Contratto quadro

Vincola il PSP nella prestazione futura di determinati servizi di pagamento. Può regolare anche i diritti e gli obblighi connessi all'accensione e alla tenuta di un conto di pagamento ovvero di uno strumento di pagamento.

Creditore

v. Beneficiario.

Data valuta

È la data di riferimento utilizzata per il calcolo degli interessi sui fondi oggetto dell'operazione di pagamento che sono accreditati o addebitati su un conto di pagamento.

Debitore

v. Pagatore.

Fondi

Denaro contante, valori monetari registrati su conti correnti, moneta elettronica.

Giornata operativa

È il giorno in cui il PSP del pagatore o del beneficiario svolge regolarmente la propria attività ed è operativo in funzione di quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Identificativo unico

Combinazione unica di numeri, lettere o simboli che l'USP deve fornire al fine di identificare senza ambiguità l'altro utente coinvolto nella transazione e/o il suo conto di pagamento. L'IBA è un esempio di identificativo unico, il BBAN ed il BIC della banca che detiene il conto sono anche esempio di identificativo unico.

Istituto di Pagamento (IP)

Soggetto autorizzato a fornire ed eseguire servizi di pagamento in tutta l'Unione Europea.

Microimpresa

Impresa che impiega fino a dieci dipendenti oppure genera un fatturato o un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 2 milioni di EUR.

Moneta elettronica

Valore monetario rappresentante un credito vantato dal detentore nei confronti dell'emittente, incorporato in un dispositivo elettronico e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diverse dall'emittente.

Momento della ricezione

E' il momento in cui l'ordine di pagamento trasmesso o dal pagatore o dal beneficiario è stato ricevuto dal PSP. Se l'ordine di pagamento raggiunge il PSP in una giornata non operativa, il momento della ricezione sarà la giornata operativa successiva. Se l'ordine di pagamento ha raggiunto il PSP dopo un cut-off stabilito e comunicato dal PSP prossimo alla fine del giorno, il momento della ricezione sarà la giornata operativa successiva. Se il PSU che dispone il pagamento indica un momento preciso futuro o in presenza di condizioni (per esempio la disponibilità dei fondi sul conto) il momento della ricezione sarà posto eguale alla data dell'esecuzione concordata. Se la data concordata non è una giornata operativa, il momento di ricezione sarà la successiva giornata operativa.

Ordine di pagamento

Istruzione – data ad un PSP dal pagatore o dal beneficiario – contenente la richiesta di eseguire un'operazione di pagamento.

Operazione di pagamento

Tutte le operazioni di versamento, trasferimento e ritiro di fondi disposte dal pagatore o dal beneficiario.

Pagatore

Persona, fisica o giuridica, che detiene il conto di pagamento sul quale l'operazione di pagamento sarà addebitata. Se non viene addebitato alcun conto, il pagatore allora è la persona, fisica o giuridica, che ordina il pagamento.

Prestatore di servizi di pagamento (PSP)

Qualunque soggetto legittimamente autorizzato ad offrire servizi di pagamento. Possono essere PSP: enti di credito, banche centrali, uffici postali, enti pubblici e istituti di moneta elettronica.

Ricezione di un ordine di pagamento

È il momento in cui il PSP del pagatore riceve l'ordine di pagamento trasmesso dal pagatore stesso o dal beneficiario o dal PSP di quest'ultimo. Se l'ordine arriva al PSP del pagatore in una giornata non operativa, l'ordine si considera ricevuto la prima giornata operativa successiva.

Rimessa di denaro

Particolare servizio di pagamento in cui dei fondi sono trasferiti dal pagatore al beneficiario senza aprire o fare uso di conti di pagamento.

Servizio di pagamento

L'insieme di tutte le attività collegate all'esecuzione di un'ordine di pagamento, comprendente anche la tenuta di conti di pagamento e l'emissione di supporti fisici al servizio (es.: carte di pagamento, lettori di carte di pagamento, strumenti di pagamento cartacei).

Strumenti di basso valore

Strumenti di pagamento usati per pagamenti di piccoli importi (fino a 30 EUR per singola operazione) o di basso valore monetario di per sé (limiti di spesa o fondi disponibili inferiori a 150 EUR). Non necessariamente coincidono con le carte di pagamento.

Strumento di pagamento

Dispositivo personalizzato o insieme di procedure concordate fra l'USP e il PSP, utilizzabili per disporre un ordine di pagamento.

Supporto durevole

Qualsiasi strumento in grado di memorizzare informazioni in modo che possano essere utilizzate ai fini cui sono destinate le informazioni e consentirne la riproduzione.

Tasso di cambio di riferimento

È il tasso utilizzato per la conversione valutaria ed è reso disponibile dal PSP o da una fonte pubblicamente disponibile.

Tasso di interesse di riferimento

È il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi da applicare, ed è fornito da una fonte pubblicamente disponibile e verificabile.

Tecnica di comunicazione a distanza

Mezzo che permette la conclusione di un contratto di servizi di pagamento senza che il PSP e l'utente siano presenti fisicamente e simultaneamente.

Tempo di esecuzione

È il tempo intercorrente tra il momento della ricezione (tenuto conto dei cut-off) dell'ordine di pagamento da parte del PSP del pagatore e il momento di ricezione dei fondi da parte del PSP del beneficiario.

Termine di irrevocabilità

Il momento del non revocabilità è definito in modi diversi a seconda del servizio di pagamento. Una volta che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dal PSP del pagatore, il PSU non può più revocare il pagamento a meno che nei casi specificati di seguito:

- Se il pagamento è disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare il pagamento dopo avere trasmesso l'ordine o il consenso al beneficiario, eccetto che nel caso di addebito diretto, in cui il pagatore può revocare il consenso entro il giorno precedente quello dell'addebito.
- Nel caso di ordini ricorrenti o in cui, in genere, è concordato il momento di ricezione, il PSP può revocare l'ordine al più tardi entro la fine della giornata operativa che precede il giorno concordato.

Le revoche successive al termine di irrevocabilità sono possibili soltanto se mutualmente concordato tra pagatore ed il suo PSP, e se coinvolto nel processo, il beneficiario.

Transazione

v. Operazione di pagamento

Utente dei Servizi di Pagamento (PSU)

Cliente di un prestatore di servizi di pagamento. Un consumatore (o un'impresa) diventa utente di servizi di pagamento nel momento in cui usufruisce di un servizio di pagamento.